

Torino, li 18 FEB. 2008

Protocollo n. 5435 /DA2003

Ai Responsabili di Area A dei Servizi Veterinari delle ASL del Piemonte

Ai Responsabili di Area C dei Servizi Veterinari delle ASL del Piemonte

Ai Responsabili dei Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria del Piemonte

Oggetto: Trasmissione delle indicazioni tecniche esplicative inerenti la D.G.R. n. 35-5274 del 12 febbraio 2007: recepimento del D.P.C.M 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".

Con la presente si trasmettono in allegato le indicazioni tecniche, di cui all'oggetto, quale supporto operativo per codesti Servizi, incaricati dell'istruttoria ai fini autorizzativi delle attività di vendita, addestramento e toelettatura di animali da compagnia.

La D.G.R. n. 35-5274 del 12.02.2007, attribuisce la competenza della vigilanza sulle attività citate alle Amministrazioni comunali e ai Servizi Veterinari delle ASL; l'allegato documento si configura come strumento utile alla verifica degli aspetti strutturali, dei requisiti autorizzativi, dell'adeguatezza gestionale, nonché della conformità dello stato sanitario e di benessere degli animali detenuti.

A completamento delle indicazioni tecniche, sono stati predisposti un fac-simile di verbale di sopralluogo, il modulo di dichiarazione della presenza di un medico veterinario libero professionista incaricato dell'assistenza zoiatrica e un fac-simile di registro di carico e scarico degli animali.

Si precisa che la suddetta deliberazione intende disciplinare aspetti non ancora normati dalla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993. In particolare l'allegato 1 della D.G.R. n. 35-5274 deve essere applicato per il rispetto delle dimensioni dei box e/o delle gabbie utilizzate per la detenzione dei cani e dei gatti


nell'ambito dei negozi che vendono animali da compagnia. Resta pertanto inteso che la superficie minima per cane di 4 mq, prevista dalla normativa vigente, continua ad applicarsi negli impianti diversi dai negozi per animali.

Si ribadisce infine, l'importanza di quanto espresso nel dispositivo della deliberazione, punto 1, lettera b. Nello specifico la valutazione effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL, per il rilascio e per il mantenimento dell'autorizzazione sanitaria, deve tenere in considerazione le caratteristiche peculiari, sia strutturali sia delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, compatibili con le esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie, le esigenze igienico-sanitarie, in relazione anche ai tempi di detenzione, nelle strutture oggetto di verifica

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Giuliana Moda -



PV/CC

PV

Indicazioni tecniche esplicative inerenti la D.G.R. n. 35-5274 del 12 febbraio 2007: recepimento del D.P.C.M 28.02.2003 recante “Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”.

A completamento di quanto riportato nella D.G.R. 35-5274 del 12.02.2007 con il presente documento si forniscono indicazioni tecniche per favorire comportamenti uniformi nel controllo sulle attività di vendita, addestramento e toelettatura, al fine di garantire all'utenza un servizio di qualità conforme alla legislazione vigente in termini di tutela sanitaria e di benessere degli animali. Il documento intende, inoltre, definire i tempi di applicazione, particolarmente in rapporto alle modalità di detenzione di cani e gatti, negli esercizi già operanti.

Attività di vendita, addestramento, toelettatura

Domanda di autorizzazione

Le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali di affezione sono subordinate all'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, secondo quanto previsto all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, previa istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti (cfr. allegato 2, allegato 3).

I responsabili delle strutture delle attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali di affezione nella domanda di autorizzazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:

- il curriculum vitae della persona responsabile dell'attività;
- le specie di animali che si intendono vendere, addestrare o toelettare;
- planimetria quotata e relazione riportante le caratteristiche dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività;
- l'indicazione del medico veterinario competente per l'assistenza veterinaria agli animali, incaricato della notifica di episodi di mortalità o morbilità anomali riferibili a zoonosi e malattie denunciabili (art. 264 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, art. 2 del D.P.R. 320/54).

Assistenza zoiatrica

I responsabili delle strutture di vendita, nell'esercizio delle proprie attività, devono avvalersi di un medico veterinario libero professionista iscritto all'Albo, che dichiara la propria disponibilità a garantire l'assistenza veterinaria (cfr. allegato 4).

Il responsabile della struttura e il medico veterinario incaricato devono segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente casi di mortalità e morbilità non riferibili a cause comuni già accertate, degli animali detenuti nella struttura, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti sanitari necessari, nei casi di zoonosi e malattie soggette a denuncia (art. 264 del T.U.LL.SS. n. 1265/34, art. 2 del D.P.R. 320/54).

Cura e controllo degli animali: caratteristiche e tempi di adeguamento delle strutture di detenzione

I responsabili delle attività di cui trattasi devono adottare tutte le cure e misure necessarie a garantire il benessere psicofisico degli animali, detenendoli nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche e delle indicazioni di seguito riportate.

In particolare, il numero degli esemplari custoditi, dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero, tipologia, dimensioni delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, per evitare condizioni di sovraffollamento.

Il rispetto del benessere degli animali risulta inoltre correlato alle caratteristiche delle strutture di detenzione che dovranno essere costruite e disposte in modo tale da non provocare lesioni agli animali, da consentirne la posizione eretta e le fondamentali libertà di movimento.

In merito alle dimensioni minime delle strutture di accoglimento, i parametri di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 35-5274, troveranno immediata applicazione, negli esercizi di nuova apertura, ed in quelli esistenti già dotati di strutture di accoglimento (gabbie, box) di capienza adeguata al loro soddisfacimento. Per i restanti esercizi dovranno essere prescritti adeguamenti, concordando i tempi di attuazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle strutture di isolamento degli importatori, in conformità con le recenti linee di indirizzo del Ministero della Salute (Nota Ministero della Salute DGSA-VIII/1419/P-I2a del 23/03/07) per consentire la custodia, anche protratta, degli animali sequestrati appartenenti a partite sotto vincolo sanitario, per le quali il Servizio Veterinario potrà dettare particolari prescrizioni.

L'attività di vendita deve prevedere, di norma, la commercializzazione degli animali in un tempo massimo di 30 giorni; per cani e gatti o altre specie che mal sopportano la detenzione in ambienti

confinati, occorre valutare la necessità che vengano realizzate strutture complementari, con maggior disponibilità di spazio, quali aree per consentire lo sgambamento degli animali.

Per quanto riguarda gli animali invenduti, trascorso, il termine massimo di 30 giorni, devono, in alternativa, essere nuovamente inviati al fornitore-allevatore, se disponibile, o destinati ad una struttura avente i requisiti dell'allevamento o della pensione.

E' consentita l'introduzione e la vendita esclusivamente di cani identificati con microchip ed iscritti all'anagrafe canina informatizzata. Il titolare del negozio deve provvedere alla segnalazione, al servizio Veterinario dell'ASL competente, di tutte le cessioni effettuate.

Per quanto riguarda la custodia e il controllo degli animali, i medesimi devono essere ispezionati ed accuditi almeno una volta al giorno e in caso di riscontro di animali ammalati o feriti devono essere adottate tutte le misure in grado di assicurare il ripristino della salute e del benessere.

Alimentazione degli animali

Tutti gli animali devono essere alimentati con adeguate quantità di cibo adatto, anche qualitativamente, alle specifiche esigenze, con periodicità adeguata alla specie e alla categoria.

Agli animali deve inoltre essere garantita la costante disponibilità di acqua fresca.

Condizioni ambientali

La detenzione degli animali deve avvenire nel rispetto dei principali parametri microclimatici. Devono essere garantite condizioni favorevoli in termini di circolazione dell'aria, temperatura, umidità relativa, luminosità, rumorosità ambientale, fotoperiodicità.

Agli animali che vengono mantenuti in locali chiusi deve essere garantito un rapporto artificiale luce/buio compatibile con le necessità fisiologiche, riferite ai periodi di veglia e di riposo.

Qualora si renda necessario, per soddisfare particolari esigenze termiche degli animali e per consentire una detenzione confortevole degli stessi, i locali di stabulazione devono essere dotati di efficaci impianti di ventilazione, di riscaldamento e/o di condizionamento (p. es locali interrati o semi-interrati) o di emissione U.V..

Al fine di poter garantire la continuità del funzionamento dei suddetti impianti tecnologici, durante le ore di chiusura dell'attività, devono essere predisposti dispositivi che rilevano e segnalano eventuali anomalie o guasti, nonché un gruppo di continuità per assicurare un'alimentazione elettrica senza interruzioni.

Requisiti dei locali destinati alle attività di vendita e alle attività di toelettatura

I locali adibiti all'attività di vendita (limitatamente ai reparti dove vengono custoditi gli animali) e di toelettatura devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

- pareti impermeabili, lavabili e disinfettabili fino all'altezza minima di due metri;
- pavimenti impermeabili, lavabili, disinfettabili;
- idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e di tutte le strutture utilizzate per l'attività che viene svolta;
- disponibilità di acqua potabile;
- presenza di servizi igienici;
- presenza di un locale per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature.

Per le attività di vendita, dovranno essere presenti idonei locali o idonee strutture (gabbie, box) facilmente lavabili e disinfettabili, in misura proporzionale al numero di animali ospitati e alla durata della detenzione, per consentire l'isolamento e la cura di animali malati. In caso di patologie infettive trasmissibili, dovrà essere comunque disposto l'immediato allontanamento degli stessi.

Le sale di toelettatura devono essere dotate di pavimenti provvisti di chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio che deve essere assicurato in modo igienico e razionale; in alternativa, dovranno essere presenti efficaci attrezzature per l'aspirazione dei liquidi.

Centri di addestramento

Coloro che intendono avviare un centro di addestramento per cani devono richiedere l'autorizzazione sanitaria del Sindaco, la quale verrà rilasciata previo parere favorevole da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente. Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria deve essere previsto anche qualora il centro non sia dotato di strutture atte alla permanenza dei cani in sede.

Al momento della domanda di autorizzazione il responsabile del centro di addestramento deve fornire il **curriculum** degli addestratori che operano nella struttura. I medesimi sottoscrivono impegno a non utilizzare metodi coercitivi e di addestramento tali da esaltare l'aggressività dei cani, garantendo piuttosto le condizioni di benessere dei medesimi e il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.

Gli insegnamenti mirati ad addestrare ed educare i cani devono inoltre favorire un equilibrato rapporto tra uomo e cane e rafforzare nel proprietario la consapevolezza di una detenzione

responsabile, prevenendo morsi e aggressioni a persone e altri animali o altri comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica.

Le strutture e le attrezzature utilizzate devono essere idonee alle attività di cui sopra e garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie ai cani detenuti.

Le attività di addestramento devono detenere un registro di carico e scarico, vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, per i cani che permangono nella struttura per un certo periodo di tempo necessario al completamento del percorso educativo. All'inizio dell'attività di addestramento per ogni soggetto devono essere riportate le seguenti informazioni:

- identificativo dell'animale e registrazione in anagrafe canina;
- generalità del proprietario;
- generalità del conduttore;
- finalità dell'addestramento
- modalità e durata dell'addestramento

Valutazione idoneità del personale

Per valutare il grado di professionalità richiesta per lo svolgimento dell'attività il Servizio Veterinario dell'ASL esamina il curriculum depositato e si accerta tramite colloquio al momento del sopralluogo che non sussistano motivi ostativi, nel limite dell'accertabilità preliminare. Valutazioni successive potranno intervenire in qualsiasi momento qualora dalla vigilanza emerga la prova di negligenze gestionali attribuibili alla mancanza di qualifica del personale che dovranno essere corrette con opportune prescrizioni.

La suddetta valutazione sarà inoltre condotta anche presso le attività già in essere e non ancora in possesso di autorizzazione sanitaria.

Il colloquio dovrà valutare il grado di conoscenza sugli aspetti principali della normativa nazionale e regionale in tema di **animali** di affezione, sulla corretta detenzione dei medesimi, sulle caratteristiche di specie e di razza ai fini di una vendita responsabile.

I responsabili delle attività devono essere in grado di informare i loro clienti circa le misure da adottare per una detenzione responsabile e rispettosa delle esigenze fisiologiche ed etologiche in riferimento al tipo di animale che si intende acquistare, nonché fornire informazioni corrette sull'**anagrafe** ed identificazione degli animali e sugli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Vigilanza e provvedimenti sanzionatori

La vigilanza (cfr. allegato 5) sulle disposizioni di cui sopra è effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL e dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso eventuale programmazione congiunta.

La vigilanza si espletterà mediante:

- Verifica aspetti strutturali per valutare la sussistenza dei requisiti autorizzativi
- Verifica aspetti gestionali
- Controllo registro di carico e scarico (cfr. allegato 6)
- Verifica corretta certificazione degli animali (passaporti) ed identificazione
- Verifica delle condizioni di detenzione degli animali dal punto di vista igienico sanitario e del benessere

Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale, qualora si riscontrasse un mancata sussistenza dei requisiti autorizzativi o un mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie o di benessere degli animali previste dalla Deliberazione Regionale, il Servizio Veterinario richiederà al Sindaco del Comune competente per territorio, a seconda della tipologia e della gravità dei casi, un provvedimento di formale diffida a mettere in atto comportamenti scorretti e/o un provvedimento di regolarizzazione dei requisiti previsti, da attuare in un periodo di tempo variabile in base all'entità dell'intervento da effettuare.

In caso di gravi carenze o di recidive, potrà altresì essere richiesto un motivato provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria.

Al Sindaco del Comune di

OGGETTO : Richiesta autorizzazione sanitaria ex art. art 24 RPV 320/54 – DPGR 35-5274/07 per l'attivazione di una struttura destinata a

- Vendita animali da affezione
- Addestramento cani
- Toelettatura

Il sottoscritto nato a

Il residente a via/Fraz

Cod. Fisc. Tel

Titolare della struttura denominata

Sita via/Fraz

P.I. N.

CHIEDE l'autorizzazione sanitaria per l'attivazione di una struttura di cui all'oggetto a tal fine dichiara che:

i locali di cui dispone sono costituiti da

..... come da planimetria allegata e dotati

delle seguenti strutture box n. gabbie n..... teche n. vasche n.....

Per la vendita:

gli animali verranno acquistati da

- fornitori esteri
- fornitori nazionali
- altri negozi

COMUNE DI _____

**AUTORIZZAZIONE SANITARIA
PER L'ATTIVAZIONE DI UNA STRUTTURA ADIBITA ALLA VENDITA DI ANIMALI
DA AFFEZIONE**

Prot. n°.....

IL SINDACO

Vista la domanda presentata dall' interessato;
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/34 n°1265;
Visto il D.P.R. n°320 dell'8.2.1954 art. 24
Vista la L. 23/12/78 n°833;
Vista la L.R. 43 del 28/10/1986
Vista la L.R. 34 del 26/7/19993
Visto il D.P.G.R. 4359 dell'11/11/1993
Visto il D.P.C.M. 28/2/2003
Visto il D.G.R. 35-5274 del 12/2/2007
Acquisito il parere favorevole del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n° di

AUTORIZZA

Il Sig. nato a il
e residente a via.....
in/non in possesso dell'autorizzazione alla detenzione e/o commercializzazione di animali esotici ai
sensi delle legge 43/86.
ad attivare una struttura adibita alla vendita di animali da affezione
denominata, sita

La struttura è costituita da n. locali, dotati di :

- N. gabbie per cani e gatti
- N. gabbie per uccelli
- N. teche per roditori
- N. teche per cincillà

Gli animali dovranno essere detenuti nel rispetto delle norme che regolamentano il benessere animale, per quanto concerne gli spazi minimi per cani e gatti, dovranno essere garantiti quelli previsti dall'all. 1 del D.G.R. 35-5274 del 12/2/07, di cui si allega copia.

E' fatto obbligo al responsabile dell'attività della tenuta e del regolare aggiornamento del registro di carico e scarico. Nel caso di cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi (ad eccezione di calopsite e pappagalli ondulati) la registrazione deve essere individuale, per le altre specie può essere fatta per singola partita.

La presente autorizzazione potrà essere revocata nel caso di infrazioni, di abusi o di mancata osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

li _____

IL SINDACO

gli animali che intende commercializzare – addestrare – toelettare appartengono
alle seguenti specie

la persona responsabile dell'impianto è il Sig.

il Veterinario consulente per gli aspetti zootecnici e l'assistenza è il Dott
..... con studio in

Via/Fraz

Allega alla presente la seguente documentazione :

- Planimetria dei locali e delle eventuali aree annesse, con descrizione delle caratteristiche delle attrezzature utilizzate per l'attività.
- Curriculum vitae della persona responsabile della struttura, dalla quale risulti l'attività formativa svolta e l'esperienza maturata nel settore.

Il sottoscritto si impegna:

- A rispettare tutte le norme che regolamentano il settore degli animali da affezione, comprese quelle inerenti l'anagrafe canina.
- A detenere gli animali nel rispetto delle norme che regolamentano il loro benessere, anche in funzione delle loro esigenze etologiche
- A segnalare al Servizio Veterinario eventuali problematiche di natura sanitaria, soprattutto per quanto concerne le malattie infettive contagiose e di mettere in atto gli eventuali provvedimenti e le prescrizioni impartite (cfr. allegato 1, domanda di autorizzazione, assistenza zoiatrica).
- A tenere aggiornato un registro di carico e scarico presso la struttura, utilizzando un modello predisposto dal Servizio Veterinario dell'ASL, renderlo disponibile agli organi di vigilanza.

.....li.....

IL RICHIEDENTE

.....

ASSISTENZA VETERINARIA PRESSO L'ESERCIZIO COMMERCIALE

Il/la sottoscritto/a _____, residente in
_____ Via _____, Veterinario libero professionista,
abilitato/a alla professione dal _____, numero di iscrizione all'Albo _____,
titolare dello Studio Medico Veterinario con P.I. n. _____, si impegna a garantire
l'assistenza veterinaria assicurando interventi su richiesta del
Sig. _____ titolare dell'esercizio
commerciale _____ sito in Via _____
n° _____, Comune _____, prov. _____

Si impegna altresì a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente episodi di mortalità o morbilità anomali o riferibili a zoonosi e malattie denunciabili.

_____, li _____

FIRMA E TIMBRO DEL MEDICO VETERINARIO

REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO VETERINARIO A.S.L. _____

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Il sottoscritto dott. Veterinario ufficiale dell'ASL
 Servizio di Sanità Animale, a seguito della domanda presentata dal Sig.
 in data in qualità di al fine di ottenere l'autorizzazione
 sanitaria per

- Attività di vendita di animali da compagnia
- Attività di toelettatura
- Attività di addestramento

Nella struttura denominata sito in
 Via/Fraz.
 ha accertato/a quanto segue:

Descrizione della struttura:

Locali n. presenza requisiti locale lavaggio attrezzature
 Box n. dimensioni.....
 Gabbie n. dimensioni
 Voliere n. dimensioni
 Vasche per pesci n. Acquari n..... Tartarughiere n.
 Teche per rettili n. dimensioni

Attrezzature presenti:

.....

Situazione igienica

- In base a quanto accertato si esprime parere :
- FAVOREVOLE
 - SOSPENSIVO CON PRESCRIZIONI
 - NON FAVOREVOLE

PRESCRIZIONI IMPARTITE :

.....

Adeguamenti da completare entro il

Data

IL VETERINARIO UFFICIALE
Timbro e firma

REGIONE PIEMONTE - SERVIZIO VETERINARIO A.S.L. _____

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER L'ATTIVITÀ DI VENDITA
DI ANIMALI VIVI

RAGIONE SOCIALE _____

SEDE _____

LEGALE RAPPRESENTANTE _____

PARTITA I.V.A. _____

Timbro e firma del titolare _____

Il presente registro si compone di n. _____ pagine, numerate progressivamente
dal n. _____ al n. _____

Data _____

